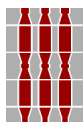


XII LEGISLATURA

**DECISIONE DELLA PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
ADOTTATA NELL'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 TER DELLA L.R. 11/1995**

N. 113 DEL 1° SETTEMBRE 2025

OGGETTO: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria - Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio dei revisori dei conti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17 della L. n. 580/1993, dell'articolo 24 della l.r. n. 3/1999 e dello Statuto camerale.



LA PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), in particolare l'articolo 17, il quale dispone che il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici (comma 1); il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio (comma 2); qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'[articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293](#), convertito con modificazioni nella [legge 15 luglio 1994, n. 444](#), alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio (comma 3); al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del [codice civile](#) relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili (comma 8);

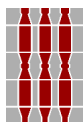
VISTA la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della [L. 15 marzo 1997, n. 59](#) e del [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#)), in particolare l'articolo 24, comma 3, il quale prevede che il Consiglio regionale procede alla designazione del componente del collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riservato alla Regione ai sensi dell'[articolo 17 della legge n. 580/1993](#);

VISTA la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo il quale spettano all'Assemblea legislativa, che provvede con propria deliberazione, *"tutte le nomine e designazioni riservate genericamente alla Regione o ai suoi organi, dei membri dei collegi dei revisori dei conti o sindacali o del revisore unico, comunque denominati"*;
- l'articolo 2 bis, commi 1, 2 e 6, primo periodo, i quali prevedono che l'Assemblea legislativa, previa pubblicazione di apposito avviso per la presentazione delle proposte di candidatura, delibera la nomina o designazione tra le proposte pervenute e dichiarate ammissibili (comma 6, primo periodo) dopo aver acquisito il parere della commissione consiliare competente, nel termine assegnato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, comunque non inferiore a venti giorni (comma 1). Se la commissione consiliare competente non esprime il parere nei termini richiesti, l'Assemblea legislativa può procedere comunque alla nomina o designazione (comma 2);

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), in particolare l'articolo 3, recante "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale";

VISTO il decreto della Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 2021, n. 1 (Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n. 156. Costituzione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria);



ATTESO CHE:

- in data 28 gennaio 2021 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di commercio dell'Umbria, nominato con D.P.G.R. n. 1 del 13 gennaio 2021 e si è costituito il nuovo ente, determinando la cessazione dell'operatività delle due preesistenti Camere di commercio di Perugia e di Terni;
- con DPGR 30 giugno 2021, n. 29, su conforme decisione del Presidente dell'Assemblea legislativa n. 37 dell'8 giugno 2021, sono stati designati componenti di spettanza regionale del Collegio in oggetto, Anticoli Massimo, iscritto al n. 102770 del registro dei revisori legali con decreto ministeriale del 25/11/1999, quale componente effettivo e Angelelli Francesca, iscritta al n. 182263 del registro dei revisori legali con decreto ministeriale del 10/04/2020, quale componente supplente;
- con delibera del Consiglio camerale del 26.07.2021, è stato costituito il Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio dell'Umbria;

DATO ATTO, CONSEGUENTEMENTE CHE i componenti del Collegio sopra richiamato sono scaduti il 26/07/2025;

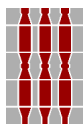
VISTO lo Statuto della Camera di commercio dell'Umbria (di cui all'Allegato "A" alla delibera del Consiglio camerale n. 2 del 22.03.2022), in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, il quale dispone che, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria, nata dall'accorpamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia e Terni, in seguito denominata "Camera di Commercio", è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della Regione Umbria;
- l'articolo 21, secondo cui il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio camerale secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale. Assume la carica di presidente del Collegio il membro effettivo designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici (comma 1); il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo Revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio (comma 2);

VISTO il Regolamento per le indennità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio dell'Umbria e dell'Azienda Speciale Promocamera e per il rimborso delle spese dei componenti degli organi camerali (Allegato "A" alla Delibera del Consiglio camerale n. 24 del 30.06.2021);

CONSIDERATO CHE, in virtù della normativa sopra richiamata, l'Assemblea legislativa deve provvedere alla designazione di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17 della L. n. 580/1993, dell'articolo 24 della l.r. n. 3/1999 e dello Statuto camerale;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 81 del 16 ottobre 2024 (Elenco degli avvisi relativi alle nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa



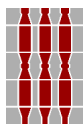
della Regione Umbria da effettuare nell'anno 2025, ai sensi [dell'articolo 2 bis, commi 3 e 8 e dell'articolo 15, commi 1, lett. a\) e 2 bis, della l.r. 11/1995](#));

ATTESO CHE il suddetto elenco, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» - Serie Avvisi e Concorsi - n. 49 del 12 novembre 2024, ha individuato nel 30 aprile 2025, il termine ultimo per la presentazione di proposte di candidatura, ai fini della designazione in oggetto;

RICHIAMATI gli atti assembleari nn. [185 e 185 bis](#) (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria - Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio dei revisori dei conti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17 della L. n. 580/1993, dell'articolo 24 della l.r. n. 3/1999 e dello Statuto camerale), iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa dal 17 luglio 2025;

ATTESO CHE, con il citato atto 185 bis, la I Commissione permanente ha approvato, ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, della l.r. 11/1995, il seguente elenco di candidati idonei a ricoprire la carica in argomento:

1. Anticoli Massimo,
2. Antonini Stefano,
3. Barcaroli Emiliano,
4. Bartomeoli Natalia,
5. Basile Antonio,
6. Belli Roberto,
7. Bianchini Giada,
8. Boschetti Roberto,
9. Cacciamani Riccardo,
10. Cesarini Paolo,
11. Ciafardoni Domenico,
12. Cianchini Patrizia,
13. Copparoni Goffredo Maria,
14. Di Giulio Claudia,
15. Di Mei Gianluca,
16. Di Mizio Jacopo,
17. Falchetti Leonardo,
18. Faloci Adriano,
19. Ferri Francesco,
20. Foddai Alessandro,
21. Giacometti Franco,
22. Granaroli Alessandra,
23. Grimaldino Lucio,
24. Guidarelli Mariolina,
25. Lanari Lamberto,
26. Lepri Eugenio,
27. Lipara Agatino,
28. Locci Marco,
29. Lubello Francesco,
30. Lucentini Damiana,
31. Lucidi Edoardo,
32. Lunghi Thomas,
33. Madeo Maria Teresa,
34. Magni Simonetta,
35. Marchese Salvatore,
36. Merletti Giovanni,
37. Merlini Orietta,
38. Millesimi Federico,



39. Mosca Alexia, nota
40. Murasecco Rosella,
41. Nannucci Paola,
42. Palicca Mirko,
43. Paoloni Simone,
44. Pannacci Valentino,
45. Paparelli Maurizio,
46. Pellicciari Valentina,
47. Petterini Andrea,
48. Pezzetti Fiorella,
49. Piacenti D'Ubaldo Vittorio,
50. Pispola Michele,
51. Procopio Erminia Lucia,
52. Rendina Cristina Caterina,
53. Rocchi Alberto,
54. Rutili Roberta,
55. Santarelli Daniele,
56. Simoni Riccardo,
57. Sportolari Nicola,
58. Tempo Sergio,
59. Tosti Marco;

VERIFICATO CHE l'Assemblea legislativa a tutt'oggi non ha deliberato in merito alla designazione in oggetto;

VISTO l'articolo 11 ter della l.r. 11/1995, il quale prevede che per qualsiasi nomina o designazione di spettanza dell'Assemblea legislativa, se l'Assemblea stessa non delibera la nomina o designazione nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine assegnato alla Commissione, il Presidente dell'Assemblea legislativa esercita la funzione sostitutiva;

CONSIDERATO CHE, in virtù di tale norma, la competenza a provvedere è trasferita alla Presidente dell'Assemblea legislativa, poiché l'Assemblea stessa non ha effettuato la designazione nei termini previsti;

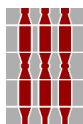
PRESO ATTO CHE tutti i candidati, come specificati nel citato elenco approvato dalla I Commissione permanente, hanno dichiarato, ai sensi della vigente normativa, l'insussistenza di cause ostative alla nomina, nonché il possesso dei requisiti richiesti;

CONSIDERATO CHE Leonardo Falchetti e Michele Pispola risultano idonei alla designazione in oggetto, secondo le risultanze dell'atto n. 185 bis sopra richiamato;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

RICHIAMATI:

- lo Statuto regionale, in particolare l'articolo 21;
- la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)), in particolare l'articolo 67, comma 1;
- il Regolamento n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali (Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche



in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati);

RITENUTO, conseguentemente, necessario procedere alla designazione di un componente effettivo e di un componente supplente, di spettanza della Regione Umbria, in seno al Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17 della L. n. 580/1993, dell'articolo 24 della l.r. n. 3/1999 e dello Statuto camerale;

DECIDE

1. di designare, in seno al Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria:
 - Leonardo Falchetti, iscritto al n. 131238 del Registro dei Revisori legali, con Decreto ministeriale del 28/05/20022, *quale componente effettivo*;
 - Michele Pispola, iscritto al n. 176307 del Registro dei Revisori legali con Decreto ministeriale del 23/02/2016, *quale componente supplente*;
2. di dare atto che, ai sensi dello Statuto camerale il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente;
3. di dare atto, altresì, che le indennità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio dell'Umbria e il rimborso delle spese dei componenti degli organi camerali sono stabiliti dal Regolamento in premessa richiamato;
4. di subordinare l'efficacia del presente atto all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 11/1995;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione "Leggi e banche dati", sottosezione "Atti", del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, della l.r. 14/2010, a cura della Responsabile della Sezione Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi;
6. di trasmettere il presente atto, dopo l'acquisizione delle dichiarazioni di cui al punto 4, alla Presidente della Giunta regionale, per l'adozione del decreto di competenza e per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Sarah Bistocchi

*(firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)*